Città
metropolitana
di Milano

REGOLAMENTO
DEGLI INDIRIZZI E DELLE PROCEDURE PER LE NOMINE, LE DESIGNAZIONI E LE REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI

Approvato dal Consiglio metropolitano in data 16 aprile 2015
con deliberazione n. 12/2015 repertorio generale

Modificato dal Consiglio metropolitano in data 23 settembre 2020
con deliberazione n. 20/2020 repertorio generale

Modificato dal Consiglio metropolitano in data 26 luglio 2023
con deliberazione n. 28/2023 repertorio generale

Modificato dal Consiglio metropolitano in data 26 maggio 2025
con deliberazione n. 19/2025 repertorio generale

Indice

Articolo 1 - Criteri generali – Trasparenza e pubblicità.....3
Articolo 2 - Indirizzi programmatici.....3
Articolo 3 - Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione.....3
Articolo 4 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di esclusione.....5
Articolo 5 - Presentazione delle candidature.....5
Articolo 6 - Criteri di nomina della Commissione di esperti e funzionamento.....6
Articolo 7 - Procedura di nomina o designazione e termini.....6
Articolo 8 - Rispetto della parità di genere.....7
Articolo 9 - Revoca, decadenza e sostituzioni.....7
Articolo 10 - Obblighi dei nominati.....8
Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali.....8

Articolo 1 - Criteri generali – Trasparenza e pubblicità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso organismi partecipati dalla stessa, quali società, associazioni, fondazioni, istituzioni, aziende ed è formulato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio metropolitano in osservanza dell'art. 19 lett. g) e dell'art. 57 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana.
2. Nel sito *web* della Città metropolitana, sezione Nomine, è pubblicato l'elenco completo degli organismi nei quali l'ente è tenuto a provvedere, a norma di legge, di statuto, di regolamento o in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nomine o designazioni di propri rappresentanti con l'indicazione sintetica degli scopi statutari dell'organismo e delle cariche cui si riferiscono le nomine o le designazioni, dei nominativi dei titolari in carica e della loro scadenza, delle eventuali cause di incompatibilità o di esclusione previste dalla legge, da statuti o da altre norme speciali.
3. Sono altresì pubblicati:
   a) gli atti di nomina o di designazione corredati dai curriculum vitae dei nominati o designati e gli atti di revoca dei rappresentanti della Città metropolitana;
   b) l'elenco dei nominativi e i curriculum vitae di coloro che siano stati giudicati idonei a rivestire la carica dalla Commissione di esperti di cui all'art. 57, comma 5, dello Statuto.
4. Tutte le pubblicazioni di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate entro quindici giorni lavorativi dall'adozione del relativo atto da pubblicare.

Articolo 2 - Indirizzi programmatici

1. Il Consiglio metropolitano, in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione, disciplinati all'art. 170 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico Enti Locali), definisce gli indirizzi programmatici in riferimento all'attività degli organismi partecipati di cui all'art. 1.
2. La deliberazione di cui al comma 1, orienta l'attività dei rappresentanti della Città metropolitana negli organi di amministrazione e\o di gestione degli organismi partecipati, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'organismo interessato, con l'entità, di controllo, piuttosto che minoritaria, della quota di partecipazione della Città metropolitana e nel rispetto dell'autonomia a ciascun ente spettante.
3. Ogni candidato alla nomina o designazione negli organismi partecipati, deve dichiarare, nel proprio atto di candidatura, che, in caso di nomina, si impegna ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi della Città metropolitana, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti, agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanati dall'ente.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione

1. I rappresentanti della Città metropolitana, nominati negli organismi di cui all'art. 1, devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e l'onorabilità e devono essere in possesso di specifiche competenze professionali, adeguate alla carica da ricoprire.
2. Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
   a) l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente, dagli statuti o da norme speciali al momento della presentazione della domanda;

b) l’insussistenza delle cause ostative alla candidatura di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012;

c) non essere sottoposto a misure di prevenzione e non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti amministrativi per l' applicazione di misure di prevenzione;

d) non avere subito condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, secondo quanto disposto dalla legge;

e) non essere debitore assoggettato a liquidazione giudiziale e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata;

f) non essere amministratori di società che si trovino in stato di liquidazione giudiziale ovvero assoggettate ad altra procedura concorsuale, nonché l’inesistenza di procedimenti finalizzati alla dichiarazione della liquidazione giudiziale o al relativo assoggettamento ad altra procedura concorsuale;

g) non aver ricoperto nei cinque anni precedenti la carica di amministratore di organismo a totale o parziale partecipazione pubblica, che abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi;

h) non trovarsi, comunque, in condizioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, con la Città metropolitana o con l’organismo partecipato interessato alla nomina o designazione;

i) non essere stato revocato da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante della Provincia/Città metropolitana di Milano per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 9;

l) il rispetto dei termini di presentazione della domanda stabiliti nell’avviso;

m) l’accettazione della candidatura da parte dell’interessato, fatta salva l’ipotesi di autocandidatura;

n) la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’art. 2 comma 3;

o) la completezza documentale della domanda in relazione alle previsioni dell’avviso.

3. I candidati alla carica di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale devono essere iscritti negli appositi albi e registri di cui alla vigente normativa di riferimento e devono produrre apposita dichiarazione indicante gli estremi d’iscrizione.

4. Al fine di riscontrare i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione di esperti si avvale della collaborazione di un ufficio a ciò preposto, interno alla struttura dell’ente.

5. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione della professionalità, comprovata da specifico curriculum vitae:

a) l’attinenza del titolo di studio all’attività svolta dall’organismo interessato;

b) una documentata esperienza professionale maturata in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi del settore pubblico o privato;

c) una documentata attività di insegnamento o di ricerca, eventualmente comprovata da pubblicazioni;

d) una documentata attività di impegno sociale e civile.

6. Nel caso di nomina o designazione nello stesso organo del medesimo organismo si tiene conto altresì dei risultati effettivamente conseguiti dal candidato nell’esercizio del precedente mandato, comprovati da idonea documentazione.

7. L'avviso di selezione potrà prevedere ulteriori, specifici, requisiti di ammissibilità, nonché ulteriori elementi idonei a valutare la professionalità e l'onorabilità dei candidati.

Articolo 4 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di esclusione

1. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art 3 comma 2 nonché le cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione previste dalla normativa vigente o da specifiche indicazioni statutarie, se più restrittive, sono esclusi dalla nomina o designazione di rappresentante della Città metropolitana presso organismi partecipati:
   a) i Consiglieri della Città metropolitana di Milano;
   b) coloro che si trovino in conflitto di interessi con la Città metropolitana o con l'organismo partecipato interessato alla nomina o designazione;
   c) coloro che siano stati revocati da precedenti cariche rivestite in qualità di rappresentante della Città metropolitana per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 9, nonché in conseguenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo e/o amministrativo sanzionatorio definitivo;
   d) coloro che abbiano ricoperto due mandati consecutivi completi nello stesso organismo, su nomina, designazione o indicazione di Città metropolitana di Milano, salvo il caso in cui, dalla cessazione dell'ultima carica dell'ultimo mandato, sia trascorso un periodo equivalente alla durata del mandato dell'organo. Ai fini del computo dei mandati, si considera completo il mandato che abbia avuto una durata superiore almeno di un giorno alla metà della durata in anni ordinariamente prevista o nel corso del quale il nominato abbia approvato più della metà dei bilanci di esercizio relativi al mandato ordinario. Restano salve le disposizioni più restrittive previste dagli statuti degli organismi;
   e) i membri della Commissione di esperti di cui all'art. 6 per la durata del mandato della Commissione.
2. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al precedente comma nel corso della carica comporta la revoca della nomina.
3. È fatto divieto al nominato in organismo partecipato dalla Città metropolitana di essere nominato o designato a rivestire cariche in un organo di una persona giuridica controllata o collegata al medesimo organismo.

Articolo 5 - Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate in via telematica, nel rispetto del termine e con le modalità stabilite nell'avviso, a pena di esclusione, separatamente per ciascuna delle cariche da conferire, da:
   a) i soggetti interessati a rivestire la carica;
   b) i componenti del Consiglio metropolitano;
   c) gli ordini professionali e le università con sede sul territorio della Città metropolitana;
   d) le associazioni sindacali e di categoria aventi sede sul territorio della Città metropolitana.
2. Ogni proponente può presentare candidati in numero non superiore al numero di nomine o designazioni spettanti alla Città metropolitana.

Articolo 6 - Criteri di nomina della Commissione di esperti e funzionamento

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana, il Consiglio metropolitano nomina una Commissione composta da cinque esperti, che resterà in carica sino allo scioglimento del Consiglio metropolitano che l'ha nominata, e ne individua il Presidente, che ne convoca le sedute e ne organizza i lavori.
2. Il Consiglio metropolitano provvede a ricostituire tale Commissione nei 45 giorni successivi al proprio insediamento.
3. Nella scelta degli esperti chiamati a comporre la Commissione si tiene conto, di norma, dell'esperienza maturata in materie giuridiche, economiche-aziendali, in materia di pianificazione e ambiente, e nel settore socioculturale nonché delle specifiche competenze necessarie per la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per la nomina e designazione dei rappresentanti la Città metropolitana negli enti di cui al presente regolamento.
4. La deliberazione assunta dal Consiglio metropolitano è adottata a scrutinio segreto.
5. I membri della Commissione svolgono le loro funzioni a titolo onorifico e gratuito.
6. Le sedute della Commissione possono tenersi a distanza, attraverso sistemi di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, nonché parità informativa e diritto di intervento in tempo reale.

Articolo 7 - Procedura di nomina o designazione e termini

1. Il Sindaco metropolitano, in caso di nomina o designazione da effettuarsi per scadenza ordinaria della carica, dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web della Città metropolitana nella sez. Nomine, almeno 90 giorni prima del termine di scadenza dell'incarico.
2. Il termine complessivo entro cui deve concludersi il procedimento di nomina o designazione per scadenza ordinaria della carica deve tenere conto prioritariamente della scadenza della carica in modo da assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'organismo.
3. L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo dovrà rimanere pubblicato per almeno 30 giorni e dovrà stabilire il termine entro il quale potranno essere presentate le candidature. Qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco può disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per un periodo di almeno 10 giorni.
4. Scaduto tale termine la Commissione di esperti valuta, preliminarmente, i requisiti di ammissibilità, le cause di inconferibilità, incompatibilità e di esclusione, successivamente gli elementi di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 3 e conclude i lavori dichiarando l'idoneità o meno di ciascun candidato in rapporto alla specifica carica per il quale viene proposto, redigendo un verbale accompagnato dalla relazione di cui al successivo comma 6.
5. La Commissione di esperti ha la facoltà di effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, di richiedere agli stessi ulteriore documentazione e convocarli per specifiche audizioni.
6. La Commissione di esperti conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature prevista, redigendo apposito verbale, accompagnato da una sintetica relazione illustrativa, da inviare al Sindaco metropolitano, recante, per ogni candidato sottoposto ad esame, l'idoneità o meno a rivestire la specifica carica per il quale viene proposto e, per gli idonei, la formulazione di un profilo sintetico del candidato attinente la carica.

7. Il Sindaco, entro i successivi 30 giorni e comunque tenendo conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, con proprio provvedimento, individua tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di esperti, il soggetto da nominare o designare e ne dà comunicazione al Consiglio metropolitano, nel corso della prima seduta utile.

Articolo 8 - Rispetto della parità di genere

1. Il Sindaco metropolitano effettua le nomine o le designazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio di genere. In assenza di una specifica disposizione normativa o statutaria in materia, le nomine e designazioni perseguono il rispetto dell'equilibrio di genere.
2. L'equa rappresentanza dei generi deve essere assicurata anche nella composizione della Commissione di esperti di cui all'art. 6.

Articolo 9 - Revoca, decadenza e sostituzioni

1. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge, del presente regolamento, degli indirizzi programmatici o delle direttive istituzionali, nonché il verificarsi di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni dell'organo in cui l'interessato rappresenta la Città metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano, al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, procede con proprio atto motivato a contestarle all'interessato; questi ha 10 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o rimuovere, ove possibile, la causa di revoca. Ascoltate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Sindaco decide definitivamente se procedere alla revoca.
3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni e comunicato, nel successivo termine di 10 giorni, all'organismo interessato. Ne va data inoltre notizia al Consiglio metropolitano, nel corso della prima seduta consiliare utile.
4. Restano salve le disposizioni del Codice Civile, dello Statuto della Città metropolitana, nonché degli Statuti degli organismi interessati dal provvedimento di revoca.
5. L'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda comporta la decadenza dalla carica e l'applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000.
6. Nei casi di rinunzie, dimissioni, revoche e decadenze dalla carica, il Sindaco metropolitano effettua nuove nomine tenendo conto della relazione redatta dalla Commissione di esperti per quella specifica carica. Qualora le candidature idonee non siano sufficienti a coprire le sostituzioni, il Sindaco metropolitano può procedere alle nomine ed alle designazioni con proprio atto, scegliendo tra le candidature giudicate idonee per posizioni analoghe in altri organismi. Il Sindaco potrà ricorrere a relazioni relative ad avvisi pubblicati nei due anni precedenti.
7. Qualora non si possa procedere ai sensi del comma precedente, il Sindaco dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web della Città metropolitana nella sez. Nomine, entro 20 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione. Il procedimento, in tal caso, dovrà essere concluso entro complessivi 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma o nel minor termine nel caso ricorrano le condizioni d'urgenza e di interesse pubblico.

Articolo 10 - Obblighi dei nominati

1. I rappresentanti della Città metropolitana negli organismi partecipati, conformano la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione ed agli indirizzi programmatici o direttive istituzionali formulati nell'interesse della Città metropolitana.
2. I rappresentanti della Città metropolitana negli organismi partecipati sono tenuti:
   a) a riferire per iscritto al Sindaco metropolitano, semestralmente o su espressa richiesta, circa l'andamento dell'organismo e sull'attività compiuta dall'organo di cui fanno parte;
   b) ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle commissioni consiliari competenti e del Consiglio metropolitano, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta;
   c) a informare tempestivamente il Sindaco metropolitano e la Commissione consiliare competente in ordine a criticità relative alla gestione economico patrimoniale dell'organismo nonché a situazioni di perdite o di disavanzo dell'organismo;
   d) a relazionare preventivamente il Sindaco metropolitano in ordine a determinazioni che comportino potenziale impatto sul bilancio della Città metropolitana.
3. I rappresentanti della Città metropolitana nel collegio sindacale o nell'organo di revisione dell'organismo sono tenuti a riferire al Sindaco circa irregolarità rilevate o circa pareri contrari, da loro espressi, in ordine ad iniziative dell'organo amministrativo.
4. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco metropolitano e a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca ai sensi dell'art. 9.
5. Tutti coloro che sono stati designati o nominati da Città metropolitana di Milano negli organismi di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale ed ulteriore assunzione di cariche presso organismi comunque denominati, di natura privatistica o anche a partecipazione pubblica o di enti da questi controllati o ad essi collegati, al fine di accertare la sussistenza di cause di incompatibilità o di esclusione ai sensi dell'art. 4. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 15 giorni decorrenti dall'assunzione o dalla cessazione della carica.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si dovrà procedere alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 1 ed il Consiglio metropolitano dovrà nominare la Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo pretorio.
3. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e non trovano applicazione alle procedure già avviate alla data della sua entrata in vigore.